



## Corte di Appello di Catanzaro

### Sezione Penale Prima

La Corte d'Appello di Catanzaro, sezione penale prima, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:

dott. Fabrizio Cosentino	Presidente
dott.ssa Francesca Garofalo	Consigliere
dott. Antonio Saraco	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

### ordinanza

decidendo sulla dichiarazione di ricusazione proposta da Torcasio Pasqualino nei confronti dei dottori Alessandro Bravin e Carmela Tedesco, rispettivamente Presidente e Giudice a latere della Corte di assise di Catanzaro, nel procedimento penale recante il n. 2784/2012 r.g.n.r. e n. 7/2015 R.G. Assise;

rilevato che la dichiarazione è stata proposta personalmente da Torcasio;

rilevato che deve ritenersi rispettato il termine di cui all'art. 38 co. 2 cod.proc.pen., atteso che la causa di ricusazione è sorta successivamente alla scadenza del termine previsto dall'art. 491 co. 1 cod.proc.pen., in occasione del deposito, in data 17/03/2017, della sentenza n. 8/2016 a carico di Trovato Franco e altri, pronunciata dalla stessa Corte di assise di Catanzaro, composta anche dai giudici oggi ricusati;

rilevato che la causa di ricusazione è individuata nel fatto che "nell'ambito del procedimento pregiudicante (quello a carico di Trovato più altri) la Corte di assise di Catanzaro ha espresso una valutazione sulla principale fonte di prova su cui si fonda l'accusa di omicidio a carico del Torcasio Pasqualino; nella specie la Corte di assise si è pronunciata positivamente sull'attendibilità del collaboratore di giustizia, nonché concorrente nel reato contestato a Torcasio Pasqualino, Torcasio Angelo in relazione al fatto omicidiario del procedimento penale pregiudicato";

rilevato che la difesa sostiene che tale valutazione evidenzia come "Il Presidente della Corte di assise di Catanzaro dott. Alessandro Bravin ed il consigliere a latere Carmela Tedesco abbiano manifestato il proprio

convincimento sui fatti oggetto del processo a carico del sig. Torcasio Pasqualino, assistito dai sottoscritti difensori, (concorso in omicidio ai danni di Torcasio Giuseppe detto *u ciucciari* (...));

tenuto conto del seguente principio di diritto: "Le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perchè determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e alla capacità del giudice sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice; sicché la mera connessione probatoria tra due procedimenti che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione, non potendosi ritenere "pregiudicante" l'attività dei giudici ricusati che abbiano partecipato al collegio che ha valutato, in altro e diverso procedimento a carico dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un diverso reato o comunque a diversi fatti" (Così, Cass. Sez. 6, **Sentenza n. 14 del 18/09/2013** Cc. -dep. 02/01/2014- Rv. 258449); "Le norme sulla ricusazione, derogando, in nome dell'imparzialità al principio del giudice naturale, non ammettono interpretazione estensiva o analogica e, quindi, non autorizzano una lettura degli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. che pretenda di assimilare interessi emergenti dal caso concreto, non espressamente considerati dall'ordinamento, a quelli oggetto di specifica regolamentazione. Di conseguenza non può essere dedotta quale causa di ricusazione dei giudici di un Collegio, sotto il profilo del difetto di imparzialità, la già intervenuta valutazione da parte di detti magistrati dell'attendibilità dei chiamanti in correità in occasione di altri procedimenti. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità della funzione "pregiudicante" nell'attività dei giudici ricusati, che avevano partecipato al Collegio che aveva valutato, in altro e diverso procedimento, sia pure a carico dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un diverso reato) (Così Sez. 1, **Sentenza n. 45470 del 25/10/2005** Cc. (dep. 15/12/2005 ) Rv. 233378);

considerato che, dunque, non si configura una causa di incompatibilità nel caso in cui il giudice ricusato si sia limitato a valutare l'attendibilità del collaboratore di giustizia (chiamante in reità o correità) senza esprimere valutazioni afferenti il fatto e l'imputato oggetto del giudizio asseritamente pregiudicato;

considerato che *a contrario*, sussiste una causa di incompatibilità quando il giudice, in un diverso procedimento, ritenga l'attendibilità del collaboratore esprimendo valutazioni afferenti il fatto e l'imputato oggetto del giudizio asseritamente pregiudicato;

considerato che siffatta causa di incompatibilità è configurabile per effetto della sentenza della Corte costituzionale 14 luglio 2000 n. 283, secondo cui "è costituzionalmente illegittimo l'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. Sussistono, infatti, i presupposti che questa Corte ha indicato in sue precedenti decisioni per un eventuale intervento volto ad estendere l'area di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione a situazioni non espressamente previste dal codice di rito, ma tuttavia capaci di esprimere analoghi effetti pregiudicanti per l'imparzialità - neutralità del giudice. In particolare, l'accoglimento della questione è imposto dai parametri costituzionali spec. artt. 3 e 24 della Costituzione, (...) cui la giurisprudenza di questa Corte si è richiamata nell'affermare l'operatività del principio del giusto processo in tema di garanzia dell'imparzialità del giudice (principio che ha trovato esplicita menzione nell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2);

considerato che tanto si è verificato nel caso in esame, posto che, nella sentenza pregiudicante, l'attendibilità del collaboratore di giustizia viene saggiata proprio con riguardo all'omicidio di Torcasio Giuseppe (*u ciucciari*) e alla partecipazione a esso di Torcasio Pasqualino;

considerato che tanto emerge dalla lettura della sentenza pregiudicante:

a) (alla pag. 31) <<Torcasio Angelo riferiva di aver concorso a consumare per la cosca plurimi omicidi, in specie quelli di Giuseppe Torcasio (*u ciucciari*);

b) (alla pagina 32) (riportando la contestazione dell'Avv. Ferraro) <<Ancora verbale di interrogatorio del 30 settembre 2011, lei riferisce alla pagina 53 e seguenti di essere coinvolto solo in sei omicidi precisando però che quello di Torcasio Giuseppe, detto Ciucciari, novembre del 2003, era stato commesso da Zagami Domenico. E ancora verbale di

interrogatorio del 17 dicembre 2011, quindi siamo partiti da luglio, pagina 148 e seguenti "l'omicidio di Ciucciario, Torcasio Giuseppe, fu eseguito da Zagami Domenico". E ancora verbale di interrogatorio del 3 gennaio 2012 ribadisce, su richiesta del dottore Romano, di non essere in possesso di altre informazioni, pagina 134 e seguenti, ribadendo a pagina 170 che era stato Zagami Domenico a commettere l'omicidio di Torcasio Giuseppe detto Ciucciario, per poi solo in occasione del verbale di interrogatorio del 12 gennaio 2012 lei riferisce: "rispetto all'omicidio ai Pini di Torcasio Giuseppe Ciucciario i mandanti sono Pasquale Torcasio del Bonsai e il fratello Raffaele, l'omicidio è stato commesso da me solo" (...) >>;

c) (alla pagina 34) <<Il Torcasio ribatteva affermando che le ragioni del tardivo disvelamento delle sue responsabilità erano di fatto dipese dai timori connessi all'avvio dell'esperienza della collaborazione (...). Inoltre perché si trattava di accusare parenti (i cugini) o amici dell'infanzia";

d) (alla pagina 34) "Epperò tanto non aveva impedito alla fonte di assumersi per intero le sue responsabilità prima dello scadere del termine di legge, accusandosi -nei verbali dichiarativi del 12 e 13 gennaio 2012- di fatti in ordine ai quali non gravava sullo stesso alcun indizio ("teste: [...] E' stato tutto qua se io magari ho fatto degli errori, ho magari accusato Zagami, non ho accusato i miei cugini, ma nei 180 giorni mi sono preso le responsabilità diciamo risolvere tutti i miei errori. (...). Presidente: Forse su questo è il caso, l'Avvocato le ha fatto una contestazione specifica, per quale motivo lei non ha detto che era coinvolto negli omicidi, ha sempre detto che non ha sparato, non utilizzava molto eccetera eccetera e lo ha fatto solo alla fine? Teste: Perché avevo paura la paura di quando dicevo l'omicidio di coinvolgere anche i miei cugini, in quanto erano loro i mandanti e avevano avuto il benessere della famiglia Giampà. Però io alla fine mi sono preso la responsabilità, anzi quando io ho fatto l'omicidio Ciucciario, che c'erano delle telecamere signor Presidente, era difficile vedere la mia sagoma all'epoca dell'omicidio, perché a novembre del 2003, quando è successo l'omicidio la Polizia quella sera stessa ha preso a me e ai miei cugini, dove loro avevano anche delle telecamere di questo omicidio, perché vi era il circuito chiuso all'interno del recinto, Però io ero tutto vestito abbombato, che ho dovuto fare anche un disegno alla Procura per specificare nei minimi dettagli come era stato fatto l'omicidio, che percorso avevo fatto con la moto quando sono entrato...; Presidente: Si signor Torcasio, però la motivazione è perché lei ne ha parlato solo alla

fine e non ha parlato subito del suo coinvolgimento e ha indicato Zagami o altri negli omicidi, solo questo. Teste: Perché avevo paura di contestare gli omicidi ai miei cugini dicendo tutta la verità com'era. Però poi dopo sono entrato nel circuito e ce l'ho fatta, ringraziando Dio..";

considerato che, da quanto esposto emerge che la difesa del giudizio pregiudicante dubitava dell'attendibilità del collaboratore di giustizia, risaltando la contraddittorietà delle dichiarazioni proprio con riguardo all'omicidio di Torcasio Giuseppe e alla responsabilità di Torcasio Pasqualino;

osservato che il giudice superava la questione affrontando specificamente l'obiezione e superandola, prima, richiamando le giustificazioni del Torcasio Angelo ("il Torcasio ribatteva affermando che le ragioni del tardivo disvelamento delle sue responsabilità erano di fatto dipese dai timori connessi all'avvio dell'esperienza della collaborazione [...]) Inoltre perché si trattava di accusare parenti (i cugini) o amici dell'infanzia"), e poi, sottolineando che gli originari timori venivano superati ("Epperò tanto non aveva impedito alla fonte di assumersi per intero le sue responsabilità prima dello scadere del termine di legge, accusandosi -nei verbali dichiarativi del 12 e 13 gennaio 2012- di fatti in ordine ai quali non gravava sullo stesso alcun indizio"). A dimostrazione della correttezza di tale argomentazione, l'estensore riportava la trascrizione della fonoregistrazione in cui il Presidente della Corte di assise rivolgeva domande specifiche sul fatto in esame ("Presidente: Forse su questo è il caso, l'Avvocato le ha fatto una contestazione specifica, per quale motivo lei non ha detto che era coinvolto negli omicidi, ha sempre detto che non ha sparato, non utilizzava molto eccetera eccetera e lo ha fatto solo alla fine? Teste: Perché avevo paura la paura di quando dicevo l'omicidio di coinvolgere anche i miei cugini, in quanto erano loro i mandanti e avevano avuto il benessere della famiglia Giampà. Però io alla fine mi sono preso la responsabilità, anzi quando io ho fatto l'omicidio Ciucciario, che c'erano delle telecamere signor Presidente, era difficile vedere la mia sagoma all'epoca dell'omicidio, perché a novembre del 2003, quando è successo l'omicidio la Polizia quella sera stessa ha preso a me e ai miei cugini, dove loro avevano anche delle telecamere di questo omicidio, perché vi era il circuito chiuso all'interno del recinto, Però io ero tutto vestito *abbombato*, che ho dovuto fare anche un disegno alla Procura per specificare nei minimi dettagli come era stato fatto l'omicidio, che

percorso avevo fatto con la moto quando sono entrato...; Presidente: Si signor Torcasio, però la motivazione è perché lei ne ha parlato solo alla fine e non ha parlato subito del suo coinvolgimento e ha indicato Zagami o altri negli omicidi, solo questo. Teste: Perché avevo paura di contestare gli omicidi ai miei cugini dicendo tutta la verità com'era. Però poi dopo sono entrato nel circuito e ce l'ho fatta, ringraziando Dio..");

atteso che il giudice, dunque, ancorchè compulsato dalla difesa e sia pure in maniera marginale, nel giudizio pregiudicante ha saggiato l'attendibilità di Torcasio Angelo proprio con riguardo al fatto oggetto del giudizio pregiudicato, ossia l'omicidio di Torcasio Giuseppe (*u ciucciaru*) e (dunque) alla partecipazione a esso dei cugini del collaboratore di giustizia, tra i quali Torcasio Pasqualino;

atteso che il giudizio positivo di attendibilità raggiunto superando le eccezioni sollevate dalla difesa in altro procedimento, ma con riguardo alle dichiarazioni rese dal medesimo collaboratore di giustizia, in riferimento al medesimo fatto e al medesimo imputato del giudizio pregiudicato configura un'ipotesi di incompatibilità per avere il giudice espresso valutazioni afferenti il fatto e l'imputato oggetto del giudizio pregiudicato;

ritenuto, pertanto, di accogliere la dichiarazione di ricusazione di Torcasio Pasqualino;

**pqm**

letti e applicati gli artt. 37 ss. cod.proc.pen.

accoglie la dichiarazione di ricusazione proposta da Torcasio Pasqualino nei confronti dei dottori Alessandro Bravin e Carmela Tedesco, rispettivamente Presidente e Giudice a latere della Corte di assise di Catanzaro, nel procedimento penale recante il n. 2784/2012 r.g.n.r. e n. 7/2015 R.G. Assise;

**manda** alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 41 co. 4 cod.proc.pen.;

Catanzaro, 05/04/2017

Il Consigliere est.

Antonio Saraco



Il Presidente

Fabrizio Cosentino



DEPOSITATA  
7-4-2017  
IL CANCELLIERE  
dott. Giuseppe Stranieri  
6